

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 14/02/2019

FATTO

Parte ricorrente espone che

- è intestatario di un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria;
- nel contratto non era riportato l'ISC, che ne costituiva requisito di validità;
- il tasso di interesse corrispettivo alla data di stipula era pari al 3,261%;
- il tasso moratorio e il tasso fuori fido contrattualmente previsti erano pari al tasso corrispettivo maggiorato di tre punti percentuali e al 6,216%;
- l'Intermediario indicava tuttavia nel contratto che il tasso era pari al 6,0768%;
- pure a favore del Cliente, tale errore rendeva indeterminato il tasso di interesse;
- in ogni caso, alle operazioni extrafido era applicato tasso effettivo del 7,0768%;
- il tasso moratorio indicato sui moduli allegati al contratto era invece fissato in misura superiore (11,85%) e innalzato nel corso del rapporto sino al 19,50%;
- dalla documentazione in atti, non è provato che l'Intermediario si sia uniformato alla L.147/2013 in tema di anatocismo;
- dall'omessa indicazione dell'ISC discende il diritto alla restituzione di tutti gli interessi, spese e commissioni corrisposte all'Intermediario;
- in ogni caso, dall'indeterminatezza dei tassi e dalla variazione unilaterale degli stessi discende la necessità di ricalcolare gli interessi al tasso BOT.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'Intermediario espone tra l'altro quanto segue:

- le condizioni applicate al rapporto erano variate mediante comunicazione al Cliente, che non formulava alcuna contestazione;
- in ogni caso il contratto cui fa riferimento il ricorrente è venuto a scadenza dopo i trentasei mesi di durata contrattualmente prevista nel luglio del 2012, data in cui è stato stipulato un altro contratto di mutuo ipotecario di ammontare pari a Euro 110.000,00 regolato da clausole diverse;
- il Cliente non prova le proprie contestazione e gli errori di calcolo asseritamente commessi dall'Intermediario.
- Chiede la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

Il ricorrente replica tra l'altro quanto segue:

- oggetto del ricorso non è una domanda consulenziale, bensì precisa richiesta economica;
- non è provato l'invio di alcuna comunicazione di variazione dei tassi applicati al rapporto;
- l'importo restituito dall'Intermediario, pari a € 5.264,19, è inferiore a quello indebitamente trattenuto.

Ribadite le contestazioni svolte, il resistente allega evidenza dell'effettiva ricezione da parte del Cliente delle comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali.

DIRITTO

Parte ricorrente solleva una serie svariata di questioni ma alla fine formula due domande: una in cui in via principale chiede che, sulla base della documentazione analizzata, le venga riconosciuta la somma di € 27.483,47 "come da valori rilevati nella tabella di calcolo allegata alla presente relazione"; l'altra in via subordinata, "nel caso in cui venisse accolta l'istanza di riconteggio al tasso Bot dell'intero affidamento", con cui chiede che le venga riconosciuta una differenza per soli interessi indebitamente percepiti dalla Banca per € 12.000,00 o quella diversa, maggiore o minore somma che l'ABF rileverà.

La domanda principale di nullità del rapporto per omessa indicazione dell'ISC non può essere accolta. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'omessa indicazione del costo totale del finanziamento non comporta la nullità del contratto di affidamento e del contratto di conto corrente. Va considerato che secondo il costante orientamento dei Collegi, per il caso di mancata indicazione dell'ISC non trova applicazione l'art.117 TUB, in quanto riferito ai tassi ed ai costi "*propriamente detti*", tra i quali non può includersi l'ISC/TAEG. Al più potrebbe invece invocarsi l'art. 125 bis TUB, che tuttavia non può trovare concreta applicazione nel caso di specie (in quanto norma entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto, e in quanto il finanziamento in causa è garantito da ipoteca e comunque superiore a € 75.000).

Neppure può essere accolta la domanda subordinata formulata per il caso "...in cui venisse accolta l'istanza di riconteggio al tasso Bot dell'intero affidamento...". Tale istanza non può essere infatti accolta in quanto non risulta provato che la fattispecie rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 117 del TUB che prevede l'applicazione di tale tasso per i soli casi o di violazione degli obblighi previsti dal comma 4 o di nullità previsti dal



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

comma 6 dello stesso articolo. Il ricorrente sembra se mai lamentare variazioni dei tassi da lui ritenute arbitrarie, fattispecie che non ricade nell'ambito di applicazione del ricordato art. 117 (quanto alla pretesa discrepanza tra il tasso degli interessi moratori indicato in contratto e il risultato cui avrebbe condotto l'operazione in base alla quale si afferma essere avvenuto il calcolo, si tratta di aspetto che attiene all'interpretazione del contratto e che non risulta avere di per sé efficacia invalidante).

Tra le più recenti enunciazioni dei principi qui sommariamente riassunti, si può ricordare Coll. Bari, n.13116/17: *".. anche qualora si volesse ritenere sussistente una violazione della normativa in tema di TAEG/ISC, le conseguenze non sembrano poter essere quelle pretese dal ricorrente (applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB). Sul punto, l'Arbitro ha in più occasioni chiarito che l'art. 117 si riferisce ai tassi ed ai costi propriamente detti, tra i quali non può includersi l'ISC/TAEG, il quale non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Ebbene, mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, sesto comma, TUB, ai sensi della quale "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB, ..."*.

Norma che, per le ragioni dette, non è applicabile al caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA